

ISTITUTI DEFLATTIVI

Abrogato l'istituto della sospensione degli effetti degli atti illegittimi o infondati

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

L'[articolo 1, D.Lgs. 219/2023](#), reca una serie di modifiche allo statuto del contribuente, introducendo il novellato [articolo 10-quater, comma 1, L. 212/2000](#), nel contesto del quale sono riportati specifici casi in cui l'Amministrazione finanziaria procede **obbligatoriamente** all'**annullamento** o alla **rinuncia** ad atti di imposizione.

La norma, in particolare, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria procede (in tutto o in parte) **all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione**, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di **manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione**:

- errore di **persona**;
- errore di **calcolo**;
- errore sull'individuazione del **tributo**;
- errore **materiale del contribuente**, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
- errore sul **presupposto d'imposta**;
- mancata considerazione di **pagamenti d'imposta** regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione **successivamente sanata**, non oltre i termini (ove previsti) a pena di decadenza.

Il comma 2, del nuovo [articolo 10-quater, L. 212/2000](#), specifica, invece, i casi in cui l'Amministrazione finanziaria **non procede all'annullamento** d'ufficio, ovvero alla **rinuncia all'imposizione**:

- nel caso sia intervenuta **sentenza passata in giudicato** ad essa favorevole;
- in caso di atti definitivi, decorso **un anno dalla definitività** per mancata impugnazione.

Inoltre, sempre nell'ambito della L. 212/2000, il legislatore delegato ha introdotto l'[articolo 10-quinquies](#), che, al comma 1, indica i casi in cui l'esercizio del **potere di autotutela** non è

obbligatorio, ma **facoltativo**. Nello specifico, si prevede che, fuori dei casi di cui all'[articolo 10-quater](#) (dove l'esercizio di autotutela come abbiamo visto è obbligatorio), l'Amministrazione finanziaria può comunque **procedere all'annullamento**, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla **rinuncia all'imposizione**, senza necessità di istanza di parte, **anche in pendenza di giudizio** o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza **dell'atto o dell'imposizione**.

In questa nuova cornice normativa, **a decorrere dallo scorso 18.1.2024** (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 219/2023), **è abrogato integralmente l'[articolo 2-quater, D.L. 564/1994](#)**.

Detta norma riconosceva – **al comma 1 bis** – anche **il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appariva illegittimo o infondato**.

In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessava con la **pubblicazione della sentenza**.

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale aveva termine con la **notificazione**, da parte dello stesso organo, **di un nuovo atto**, modificativo o confermativo di quello sospeso.

Allo stato, pertanto, abrogato l'[articolo 2-quater, D.L. 564/1994](#), il contribuente può utilizzare solo gli **strumenti ordinari**, e cioè la **sospensione giudiziaria**, ex [articolo 47, D.Lgs. 546/1992](#) e la **sospensione amministrativa**, ex [articolo 39, D.P.R. 602/1973](#), se **ne ricorrono i presupposti**.

Nel primo caso, il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un **danno grave ed irreparabile**, può chiedere alla **Corte di Giustizia Tributaria** di primo o di secondo grado, presso la quale è pendente il giudizio, la **sospensione dell'esecuzione** dell'atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato.

Nel secondo caso, se il ricorso contro il ruolo di cui all'[articolo 19, D.Lgs. 546/1992](#), non sospende la **riscossione**, **l'ufficio ha facoltà di disporla** (in tutto o in parte) fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, **con provvedimento motivato**, che può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.